



CITTA' DI CHIANCIANO TERME
PROVINCIA DI SIENA

REGOLAMENTO NIDO D'INFANZIA COMUNALE
"IL FIORDALISO"

APPROVAZIONE

Delibera Consiglio Comunale n. 41 del 18 giugno 2013

MODIFICA

Delibera Consiglio Comunale n. 15 del 10 marzo 2022 (si riapprova l'intero testo)

Delibera Consiglio Comunale n. 45 del 26 giugno 2026 (si riapprova l'intero testo)

INDICE

TITOLO I ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

- Art. 1 – Istituzione
- Art. 2 – Finalità
- Art. 3 – La ricettività
- Art. 4 – Servizio refezione Nido
- Art. 5 – Modalità di accesso
- Art. 6 – Il gruppo sezione
- Art. 7 – Il calendario annuale
- Art. 8 – L'orario giornaliero
- Art. 9 – Iscrizioni e inserimenti
- Art. 10 – Dimissioni dal Nido d'Infanzia
- Art. 11 – Rette di frequenza
- Art. 12 – Organizzazione e funzioni educative e ausiliarie
- Art. 13 – Il progetto pedagogico e il progetto educativo
- Art. 14 – Coordinamento gestionale e pedagogico comunale ed aziendale. Referente educativo
- Art. 15 – Aggiornamento professionale del personale

TITOLO II PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

- Art. 16 – Gli organi della partecipazione
- Art. 17 – L'Assemblea dei genitori
- Art. 18 – Il Consiglio di servizio
- Art. 19 – Compiti del Consiglio di servizio
- Art. 20 – Riunioni del Consiglio di servizio
- Art. 21 – Attribuzioni del Presidente del Consiglio di servizio
- Art. 22 – I contesti della partecipazione
- Art. 23 – Norme finali

TITOLO I ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

ART. 1 – ISTITUZIONE

1. Il Nido d'Infanzia "Il Fiordaliso" è un servizio a titolarità pubblica e gestione indiretta, affidato a **un** soggetto privato secondo le vigenti normative del Codice degli Appalti.
2. Il servizio garantisce qualità educativa attraverso la centralità del progetto pedagogico e del progetto educativo, in coerenza con la Legge Regione Toscana n. 32 del 26.07.2002 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" e il Regolamento regionale n. 41/R del 30 Luglio 2013 di attuazione dell'articolo 4 bis della Legge regionale 26 Luglio 2002 n. 32 e successive modifiche, che definiscono requisiti, standard e criteri di funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia.
3. Il Nido d'Infanzia comunale opera come servizio educativo di interesse pubblico, assicurando un contesto di cura e sviluppo adeguato ai bisogni dei bambini da 12 a 36 mesi.

ART. 2 – FINALITÀ

1. Il Nido d'Infanzia all'interno del sistema educativo integrato per l'infanzia, ha come finalità principale quella di stimolare, orientare e sostenere lo sviluppo globale del bambino, con particolare attenzione alla maturazione emotivo-affettiva, alla comunicazione e alle prime forme di conoscenza.
2. Il Servizio realizza compiutamente la propria funzione in un contesto operativo che coinvolge l'Amministrazione Comunale, il Soggetto esterno che gestisce il nido, il personale educativo e ausiliario, le famiglie e la comunità locale. In particolare, il Nido d'Infanzia concorre a:
 - dare una risposta globale ai bisogni propri dell'età e di ciascun bambino;
 - sostenere il benessere e lo sviluppo integrale dei bambini nel rispetto dei ritmi e degli stili individuali di crescita e sviluppo;
 - prevenire e intervenire precocemente su eventuali condizioni di svantaggio psico-fisico e socio-culturale;
 - garantire la continuità educativa con la famiglia e con la scuola dell'infanzia;
 - assicurare un qualificato intervento di cura;
 - svolgere, nella comunità locale, una specifica funzione formativa sulle problematiche della prima infanzia.
3. Il Nido d'Infanzia è riconosciuto come Servizio educativo per la prima infanzia ai sensi del Regolamento regionale e opera in coerenza con gli orientamenti regionali e con il sistema integrato 0 – 6 anni.
4. In stretto raccordo con le famiglie, promuove un progetto educativo, orientato al benessere e allo sviluppo integrale del bambino nel rispetto dei ritmi e degli stili individuali di crescita e sviluppo, sostenuto da osservazione pedagogica, cura delle routine e documentazione educativa, valorizzando la partecipazione attiva dei genitori e la continuità delle relazioni.

ART. 3 – LA RICETTIVITÀ

1. La ricettività del Nido d'Infanzia "Il Fiordaliso" è di norma compresa fra **un minimo** di diciotto e un massimo di venticinque posti per bambini di età compresa tra i 12 e i 36 mesi.
2. Il Servizio è articolato in due sezioni: medi (12–24 mesi) e grandi (25–36 mesi).
3. L'accesso è prioritariamente riservato ai bambini residenti nel Comune di Chianciano Terme, con

particolare riferimento ai nuclei in cui entrambi i genitori risultano residenti nel nostro territorio, salvo i casi di nuclei monoparentali in cui è sufficiente la residenza del bambino e del genitore nel cui nucleo familiare si trova il bambino.

4. L'ammissione di bambini e bambine residenti in altri Comuni è possibile solo in caso di mancanza di domande di residenti sufficienti a coprire tutti i posti disponibili.

5. I bambini iscritti che maturino il terzo anno di età durante l'anno di attività continuano a frequentare il servizio fino a chiusura dell'anno educativo in corso.

6. L'accesso alla sezione medi potrà essere richiesto dai genitori dei bambini che hanno compiuto 12 mesi alla data del 31 dicembre dell'anno di ingresso al nido.

7. I bambini che frequentano il servizio nella sezione medi hanno diritto di precedenza nell'accesso alla sezione grandi. Tale diritto è soggetto alla presentazione di apposita domanda di rinnovo di iscrizione.

8. In considerazione della non corrispondenza tra bambini iscritti e frequentanti, è possibile iscrivere un numero di bambini superiore alla ricettività della struttura fino ad un massimo del 20 per cento. Il numero dei bambini che il servizio è autorizzato a iscrivere è computato tenendo conto di tale estensione della ricettività.

9. Il servizio può prevedere articolazioni orarie antimeridiane e pomeridiane, comprensive del pasto. La ricettività e l'organizzazione delle sezioni rispettano gli standard previsti dal Regolamento regionale, che definisce i rapporti numerici, le metrature e i requisiti strutturali dei servizi educativi per la prima infanzia.

10. In conformità con l'art. 25 del Regolamento regionale, la ricettività può essere modificata in presenza di bambini con disabilità certificata. In tali situazioni, previo confronto tra Amministrazione Comunale, Soggetto Gestore, famiglia, Azienda USL e coordinamento pedagogico, possono essere adottate le misure più adeguate sulla base del progetto educativo individualizzato e delle esigenze del gruppo, al fine di garantire qualità educativa, sicurezza e benessere relazionale.

11. L'organizzazione interna del Nido d'Infanzia valorizza la stabilità del piccolo gruppo e la continuità della figura educativa di riferimento, favorendo sicurezza affettiva e qualità delle relazioni.

ART. 4 – SERVIZIO REFEZIONE NIDO

1. Il pasto viene consumato dai bambini all'interno della sezione, in un contesto organizzato per garantire cura, sicurezza e qualità educativa. Il Servizio Refezione nido è affidato a un soggetto selezionato dal Comune, che provvede alla preparazione dei pasti presso un centro cottura interno o esterno alla struttura e utilizza spazi dedicati all'approvvigionamento e allo sporzionamento degli alimenti.

2. Il costo del pasto non è compreso nella quota nido e viene determinato annualmente dalla Giunta Comunale.

3. L'organizzazione della Refezione nido rispetta le norme igienico-sanitarie vigenti e gli standard previsti dal Regolamento regionale, garantendo diete speciali su presentazione di certificazione medica.

4. Il momento del pranzo è considerato parte integrante del progetto educativo: un tempo di relazione, autonomia e cura, sostenuto da ritualità, calma e attenzione ai bisogni individuali, affinché ogni bambino possa vivere il pasto come esperienza significativa e serena.

ART. 5 – MODALITÀ DI ACCESSO

1. L'Amministrazione Comunale rende noto ogni anno, entro il 30 aprile, mediante avvisi pubblicati sul sito web del Comune e attraverso qualsiasi altra forma divulgativa individuata ogni volta dall'Ente, il

numero dei posti disponibili per l'anno educativo successivo. L'avviso pubblico indica modalità e scadenze per la presentazione delle domande di iscrizione.

2. Le graduatorie sono redatte dall'Ufficio Servizi Educativi sulla base dei criteri approvati dalla Giunta Comunale.

In particolare, i criteri prevedono priorità per i casi di:

- presenza di bambini con disabilità certificata ai sensi della normativa vigente;
- situazioni di disagio sociale o familiare, segnalate e documentate dai servizi sociali territoriali.

Nella determinazione della graduatoria di accesso l'Amministrazione Comunale applicherà criteri che tengono conto della composizione della famiglia e delle condizioni di lavoro dei genitori.

3. Nell'adozione dei sistemi tariffari i comuni applicano criteri orientati all'equità, quali la valutazione della condizione economica della famiglia.

4. Di norma, entro 15 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, verrà approvata la graduatoria e pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune e verrà data comunicazione scritta alle famiglie interessate che potranno presentare eventuali ricorsi e/o osservazioni nei 15 giorni successivi a detta pubblicazione. Trascorso tale termine senza osservazioni si darà esecuzione al provvedimento, negli altri casi verranno esaminate le istanze presentate e qualora ricorrano gli estremi oggettivi di modifica del punteggio originariamente assegnato, si procederà all'adozione di un nuovo provvedimento.

5. Verrà data alle famiglie in forma scritta la comunicazione definitiva di ammissione al servizio e nel contempo verrà richiesto di trasmettere l'ISEE del nucleo familiare al fine di determinare la relativa fascia di attribuzione della quota di compartecipazione stabilita per la frequenza. La quota decorre dal giorno di inserimento e deve essere pagata per intero durante il periodo del servizio compresi i periodi di chiusura della struttura sulla base del calendario educativo (es. periodo natalizio, periodo pasquale, patrono, ecc.). Nel mese di luglio la quota verrà quantificata sulla base delle settimane di apertura del servizio.

6. La quota di compartecipazione al servizio viene, ogni anno, deliberata dalla Giunta Comunale sulla base dell'ISEE del nucleo familiare che avrà validità per l'intero anno educativo. La mancata presentazione di tale documentazione comporterà l'ammissione d'ufficio nella fascia tariffaria più elevata tra quelle previste. In caso di presentazione ritardata della Dichiarazione ISEE, la retta corrispondente viene adeguata a decorrere dal mese successivo.

7. Per il primo mese di attività la retta sarà dovuta su base giornaliera; pertanto, la quota dovuta giornalmente (calcolata considerando il mese di 30/31 giorni) sarà moltiplicata per i giorni rimanenti del mese a far data dall'inizio dell'ambientamento.

8. Non sono previsti rimborsi o riduzioni della quota in caso di orari straordinariamente variati o di chiusure eccezionali.

9. L'ammissione avviene, di norma, all'inizio dell'anno educativo, secondo il piano di ambientamento concordato tra educatrici e famiglia. Il servizio valorizza inoltre colloqui preliminari con le famiglie e momenti di conoscenza reciproca, fondamentali per predisporre un inserimento graduale e rispettoso dei tempi del bambino.

10. Sono previste due ulteriori aperture del bando di ammissioni al Nido d'Infanzia comunale oltre quella effettuata entro il 30 Aprile di ciascun anno, generalmente nel mese di Settembre e nel mese di Dicembre, per posti che fossero ancora disponibili in tali date. A seguito di tali riaperture, verranno formati due distinti elenchi di liste di attesa, dai quali sarà possibile attingere per inserimenti al nido solo dopo aver esaurito la graduatoria definitiva degli aventi diritto approvata dopo la prima apertura del Bando.

11. L'ammissione al servizio o la richiesta di rinnovo dell'iscrizione è subordinata all'estinzione della

morosità dell'anno o degli anni precedenti per il figlio di cui si richiede l'ammissione.

ART. 6 – IL GRUPPO SEZIONE

1. Il gruppo sezione è l'unità organizzativa di base, per sviluppare le potenzialità sociali dei bambini, consentendone la piena reciproca conoscenza e la relazione all'interno di piccoli gruppi; il dimensionamento del gruppo sezione è determinato in relazione all'età dei bambini (non più di sette bambini per educatore, per i bambini di età compresa tra dodici e ventitré mesi e non più di dieci bambini per educatore, per i bambini di età compresa tra ventiquattro e trentasei mesi), sia nel caso che le sezioni siano costituite con bambini di età omogenea (medi 12-24 mesi; grandi 25-36 mesi) sia nel caso venga invece scelta la prospettiva del "gruppo misto".
2. Al fine di favorire la gestione organizzativa del nido, vengono elaborati due distinti gruppi sezione: medi (12–24 mesi) e grandi (25–36 mesi).
3. Nel caso in cui si liberassero posti in una sezione, si procede all'inserimento nella stessa di bambini di età più vicina a quella del bambino dimissionario.
4. La gestione delle sostituzioni di cui al comma precedente viene comunque realizzata con grande flessibilità dal Responsabile dall'Ufficio Servizi Educativi e dal Soggetto Gestore, salvaguardando in primo luogo i diritti dei bambini e facendo in modo che il nido non resti con posti liberi.
5. L'organizzazione del gruppo sezione rispetta gli standard previsti dal Regolamento regionale, che definisce rapporti numerici e criteri di sicurezza e qualità. Il Servizio valorizza inoltre il modello del piccolo gruppo stabile, sostenuto dalla presenza di una figura educativa di riferimento, che accompagna i bambini nei diversi momenti della giornata, favorendo continuità, sicurezza affettiva e qualità delle relazioni.

ART. 7 – IL CALENDARIO ANNUALE

1. L'apertura annuale del Nido d'Infanzia non può essere inferiore alle quarantadue settimane di servizio effettivo, con attività svolta dal lunedì al venerdì compresi. Tale organizzazione rispetta gli standard previsti dal Regolamento regionale, che definisce i requisiti minimi di funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia.
2. Il calendario educativo è comunicato alle famiglie all'inizio dell'anno educativo e può prevedere, oltre ai periodi di apertura ordinaria, momenti dedicati a incontri con le famiglie, formazione del personale e attività di documentazione pedagogica, valorizzando la partecipazione e la qualità del lavoro educativo.

ART. 8 – L'ORARIO GIORNALIERO

1. L'orario giornaliero di apertura del Nido d'Infanzia è compreso tra un minimo di sei ore e un massimo di otto ore e mezza giornaliere. All'interno di tale orario, il servizio prevede l'erogazione del pranzo e diverse modalità di iscrizione e frequenza:
 - la frequenza antimeridiana con pasto;
 - la frequenza antimeridiana e pomeridiana comprensiva del pasto.
2. L'organizzazione educativa si adatta alle diverse tipologie di frequenza, garantendo comunque la qualità del progetto educativo e la coerenza delle routine quotidiane. Il gruppo delle educatrici adegua la programmazione alle esigenze poste dalla flessibilità oraria, assicurando che ogni bambino possa vivere la giornata educativa in un clima sereno e coerente. L'organizzazione della giornata valorizza ritualità, cura e continuità della figura educativa di riferimento, elementi fondamentali per il benessere dei bambini.
3. L'orario di funzionamento rispetta gli standard previsti dal Regolamento regionale, che richiede la presenza di personale adeguato per tutta la durata del servizio.

ART. 9 – ISCRIZIONI E INSERIMENTI

1. La domanda di ammissione, redatta su apposito modulo di iscrizione online, dovrà essere presentata dall'esercente la patria potestà o affidatario o tutore del minore, con le modalità e nel periodo stabiliti dall'Amministrazione Comunale.
2. I bambini ammessi devono essere esenti da malattie infettive e contagiose diffusibili ed essere vaccinati a norma di legge, secondo l'età. I genitori, tutori, affidatari dei minori non presentano, all'atto dell'iscrizione, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse. Il rispetto degli adempimenti vaccinali è accertato mediante il trasferimento dei dati tra l'istituzione educativa e l'Azienda Usl competente.
3. Dopo le opportune verifiche, i genitori o tutori o affidatari dei minori che non risultano in regola con gli obblighi vaccinali, che non ricadono nelle condizioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni, e che non hanno presentato formale richiesta di vaccinazione, sono invitati dal Responsabile dei Servizi Educativi con lettera, a presentare la documentazione. La documentazione è trasmessa alla Azienda Usl per le opportune verifiche. Le procedure di verifica della documentazione sono definite nella Delibera regionale n. 1056/2018.
4. La mancata presentazione della documentazione richiesta da parte dei genitori/tutori/affidatari, viene segnalata all'Azienda Usl che adotta gli adempimenti di competenza, e se ne ricorrono i presupposti, anche quanto previsto all'articolo 1 comma 4 del D.L. 73/2017.
5. I minori non in regola con gli adempimenti vaccinali, i cui genitori/tutori/affidatari non presentino la documentazione idonea a dimostrare la regolarità della loro posizione, saranno esclusi dal Servizio e potranno essere riammessi solo a decorrere dalla data di presentazione della documentazione richiesta.
6. Il personale del nido non è autorizzato alla somministrazione di alcun tipo di farmaco, fatta eccezione dei farmaci identificati come "salva-vita" o indispensabili, per i quali è predisposto apposito Piano Terapeutico come da Protocollo d'Intesa tra Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e la Federazione Regionale degli Ordini dei Medici sulle certificazioni mediche in ambiente scolastico.
7. Prima dell'inizio dell'anno educativo, viene svolta, di norma, l'Assemblea dei genitori dei bambini nuovi iscritti, in modo da organizzare l'inserimento graduale dei bambini all'inizio di settembre e programmare la presenza dei genitori almeno per la prima settimana di frequenza del Nido d'Infanzia per ogni bambino.
8. Le procedure di iscrizione e inserimento rispettano i principi di trasparenza e sicurezza previsti dal Regolamento regionale, garantendo un percorso di inserimento adeguato. Il servizio valorizza inoltre colloqui preliminari, osservazioni condivise e un ambientamento graduale, per sostenere il benessere emotivo del bambino e la costruzione della relazione con la figura educativa di riferimento.

ART. 10 – DIMISSIONI DAL NIDO D'INFANZIA

1. Le famiglie degli utenti che, per motivi diversi, intendono dimettere i propri figli dal Nido d'Infanzia devono darne comunicazione scritta all'Ufficio Servizi Educativi almeno 30 giorni prima dalla data delle dimissioni.
2. Nel caso in cui la frequenza di alcuni bambini risulti gravemente irregolare, anche se giustificata con certificazione medica, il Responsabile del Servizio, in accordo con il Soggetto Gestore, valuterà se dimettere tali utenti al fine di accogliere altre domande particolarmente urgenti presenti in lista di attesa.
3. Potranno comunque essere considerati dimissionari gli utenti assenti ingiustificati da oltre 15 gg. e coloro che risultano morosi nel pagamento della quota di contribuzione stabilita dopo sessanta giorni dalla data di emissione dell'avviso di pagamento.
4. Le procedure di dimissione rispettano i criteri di trasparenza e tutela dell'utenza previsti dal Regolamento regionale. Il nido promuove inoltre comunicazioni chiare e tempestive con le **famiglie**, per accompagnare eventuali passaggi e tutelare il benessere del bambino.

ART. 11 – RETTE DI FREQUENZA

1. Le rette di frequenza e le modalità di pagamento da parte delle singole famiglie saranno fissate annualmente dalla Giunta Comunale. La Giunta Comunale individua anche la compartecipazione al costo del Servizio di refezione scolastica.
2. Le tariffe sono determinate sulla base dell'ISEE del nucleo familiare e hanno validità per l'intero anno educativo. La mancata presentazione dell'ISEE comporta l'inserimento nella fascia tariffaria più elevata.
3. Le modalità di contribuzione rispettano i criteri di trasparenza e parità di trattamento previsti dal Regolamento regionale, garantendo equità e chiarezza nei rapporti con le famiglie.
4. Il servizio promuove inoltre comunicazioni puntuali e un dialogo costante con le famiglie, affinché ogni aspetto amministrativo sia comprensibile e condiviso.

ART. 12 – ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI EDUCATIVE E AUSILIARIE

1. Nel Nido d'Infanzia il rapporto medio educatore/bambini - nelle diverse fasce orarie di funzionamento del servizio - è di 1/7 bambini, per la sezione medi e di 1/10 bambini nella sezione grandi.

Il sistema dei turni degli educatori è strutturato in modo da garantire:

- a) il rapporto numerico educatore bambino nelle diverse fasce orarie di funzionamento del servizio in relazione alla frequenza dei bambini;
- b) il massimo grado di compresenza fra educatori per la continuità di relazione con i bambini nell'arco della giornata.

L'organizzazione complessiva rispetta gli standard previsti dal Regolamento regionale, assicurando qualità, sicurezza e continuità del servizio.

2. Nelle sezioni in cui siano inseriti bambini con disabilità, in relazione alla gravità delle situazioni e alle specifiche scelte organizzative, definite dal Responsabile del Servizio, in accordo con il Soggetto Gestore e condivise con la famiglia, il Settore dell'Azienda USL competente che ha in carico i bambini, con il Coordinatore pedagogico comunale e il Coordinatore pedagogico del Gestore, dovrà essere garantita la riduzione del numero dei bambini oppure dovrà essere assicurata la presenza di ulteriore personale, in modo da promuovere un adeguato clima relazionale.
3. La permanenza presso il Nido d'Infanzia oltre il terzo anno di età per i bambini che presentano un ritardo psico-fisico ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) è stabilita dal Responsabile del Servizio, in accordo con il Soggetto Gestore e condivisa con la famiglia, il Settore dell'Azienda USL competente che ha in carico i bambini, con il Coordinatore pedagogico comunale e il Coordinatore pedagogico del gestore.
4. Il personale del nido è composto da educatrici/educatori e personale ausiliario, ciascuno con funzioni specifiche e non intercambiabili.
5. Il personale educativo svolge funzioni professionali rivolte alla cura, alla relazione e allo sviluppo dei bambini. In particolare:
 - progetta, realizza e valuta le attività educative;
 - collabora alla stesura e all'aggiornamento del progetto educativo;
 - conduce l'ambientamento personalizzato, rispettando i tempi individuali del bambino e prevedendo la presenza attiva del genitore;
 - osserva e documenta i processi di crescita dei bambini;

- cura la relazione educativa con bambini e famiglie, riconosciuta dal Regolamento regionale come elemento centrale del servizio;
- partecipa agli incontri con le famiglie e ai momenti di partecipazione previsti dal progetto educativo;
- collabora con il Coordinamento pedagogico comunale o zonale;
- partecipa alla formazione continua, come previsto dal Regolamento regionale.

Le funzioni educative possono essere svolte esclusivamente da personale in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente.

6. Il personale ausiliario operante nel Nido d'Infanzia è numericamente adeguato ai diversi compiti da svolgere. Ha compiti di supporto organizzativo e igienico-sanitario, fondamentali per il buon funzionamento del servizio, ma non sostitutivi delle funzioni educative. Le prestazioni del personale ausiliario dovranno essere conformi alle disposizioni legislative nazionali, regionali e locali vigenti al momento di immissione in servizio e a quelle che potrebbero essere normate durante l'anno educativo. In particolare, le funzioni ausiliarie devono essere organizzate in modo da garantire, in relazione all'orario di apertura del servizio e all'entità dei bambini frequentanti:

- la cura della somministrazione dei pasti;
- la cura la pulizia, l'igiene e il riordino degli ambienti;
- il supporto alla gestione delle routine quotidiane (pasti, riposo, cura), senza assumere compiti educativi;
- la collaborazione con il personale educativo per garantire sicurezza, benessere e qualità degli spazi;
- la gestione materiali, biancheria e aspetti logistici;
- la cura dell'ambiente come contesto educativo, in coerenza con il progetto pedagogico.

Il personale ausiliario opera nel rispetto delle indicazioni del coordinamento pedagogico, del Responsabile del Servizio e del Soggetto Gestore.

7. Educatori e ausiliari collaborano in modo integrato, ciascuno nel rispetto delle proprie competenze, per garantire:

- qualità educativa;
- sicurezza e benessere dei bambini;
- continuità delle routine;
- cura dell'ambiente come spazio di vita e apprendimento.

La distinzione dei ruoli è essenziale per assicurare la qualità del servizio e la piena attuazione delle disposizioni normative e regolamentari regionali.

ART. 13 – IL PROGETTO PEDAGOGICO E IL PROGETTO EDUCATIVO

1. Il progetto pedagogico e il progetto educativo costituiscono i documenti fondamentali di riferimento di ogni servizio educativo.
2. Il progetto pedagogico, in sintonia con le indicazioni previste dalla Regione Toscana, è il documento generale in cui vengono esplicitati i valori, gli orientamenti e le finalità pedagogiche a cui si riferisce il progetto educativo, organizzativo e gestionale del servizio educativo.
3. Il progetto pedagogico è elaborato dall'Ufficio Servizi Educativi del Comune in collaborazione con il Coordinatore pedagogico comunale. Esso è redatto in coerenza con quanto previsto dall'articolo 5 del Regolamento regionale, che stabilisce i contenuti essenziali dei documenti pedagogici dei servizi per la prima infanzia.
4. Il progetto educativo è il documento che, con riferimento ad ogni anno educativo, attua il progetto pedagogico. In esso vengono definiti:

- a) l'assetto organizzativo del servizio educativo, in particolare il calendario, gli orari, le modalità di iscrizione, l'organizzazione dell'ambiente, l'organizzazione dei gruppi di bambini e i turni del personale;
 - b) gli elementi costitutivi della programmazione educativa, in particolare l'organizzazione della giornata educativa, l'impiego di strumenti di osservazione e documentazione, l'organizzazione del tempo di lavoro non frontale;
 - c) i contesti formali (quali i colloqui individuali) e non formali (quali feste e laboratori), nonché le altre attività e le iniziative per la partecipazione attiva delle famiglie alla vita del servizio educativo;
 - d) le forme di integrazione del servizio educativo nel sistema locale dei servizi educativi, scolastici e sociali.
5. Il progetto educativo dovrà essere parte dell'offerta tecnica presentata dal proponente in sede di gara e dovrà essere aggiornato annualmente dal Soggetto Gestore del nido.
6. Il progetto educativo è condiviso con le famiglie all'inizio dell'anno educativo e può essere aggiornato nel corso dell'anno in relazione ai bisogni dei bambini e all'evoluzione del gruppo.
7. Il funzionamento del Nido di Infanzia comunale "Il Fiordaliso" è garantito dagli educatori e dal personale ausiliario, che operano secondo il principio della collegialità e nel quadro degli indirizzi del coordinamento gestionale e pedagogico per l'attuazione del progetto educativo.
8. Il progetto educativo integra anche le forme di raccordo con il sistema locale dei servizi educativi, scolastici e sociali, promuovendo continuità e coerenza nel percorso 0–6 anni.
9. L'osservazione sistematica, la documentazione pedagogica e la cura della relazione con le famiglie costituiscono strumenti fondamentali per garantire qualità educativa, trasparenza e coerenza con i principi del Regolamento regionale.

ART. 14 – COORDINAMENTO GESTIONALE E PEDAGOGICO COMUNALE, COORDINAMENTO DELL'ENTE GESTORE. REFERENTE EDUCATIVO

1. Il Comune è titolare delle funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico dei servizi educativi attivi sul proprio territorio, al fine di garantire il necessario raccordo tra i servizi pubblici e privati e la loro qualificazione nell'ambito del sistema integrato, che trova esplicitazione anche a livello zonale nella struttura del coordinamento gestionale e pedagogico zonale e in stretta collaborazione con la Conferenza zonale per l'Istruzione.
2. Gli ambiti di intervento del Coordinatore pedagogico comunale sono:
- supporto al personale del nido di infanzia "Il Fiordaliso" per la realizzazione degli indirizzi attinenti alla promozione di una cultura dell'infanzia, al progetto educativo e alla qualità dei servizi secondo la normativa vigente;
 - indirizzo e supporto tecnico al personale educativo, con particolare riferimento all'aspetto educativo e pedagogico;
 - supporto alla programmazione e organizzazione dell'attività educativa e del personale, elaborando ipotesi pedagogiche, definendo le linee metodologiche e individuando gli strumenti di verifica;
 - promozione di un buon clima all'interno del gruppo di lavoro, gestione del confronto e dello scambio di esperienze fra il personale, visite in loco, partecipazioni ad incontri con il gruppo di lavoro e riunioni con il coordinamento gestionale;
 - realizzazione degli obiettivi educativi e supporto alla progettazione relativa ai servizi;
 - supporto al personale del nido nella relazione con le famiglie;
 - promozione della verifica e dell'innovazione delle strategie educative, nonché di quelle relative alla partecipazione delle famiglie e ai percorsi di educazione familiare;

- effettuare il raccordo con l'Azienda unità sanitaria locale (Azienda USL) e i Servizi Sociali per tutti gli ambiti di competenza;
 - promozione degli scambi e dei confronti fra i servizi presenti nel sistema locale;
 - promozione della continuità educativa da zero a sei anni anche attraverso il coinvolgimento dei referenti della Scuola dell'Infanzia.
3. Il Gestore del Nido di Infanzia garantisce le funzioni di direzione gestionale e di coordinamento pedagogico al fine di assicurare la qualità, la coerenza e la continuità degli interventi sul piano educativo, nonché l'omogeneità e l'efficienza sul piano organizzativo e gestionale.
4. Nell'ambito delle funzioni di cui al precedente comma vengono realizzate le seguenti attività:
- a) supervisione sul gruppo degli operatori del nido di infanzia;
 - b) monitoraggio e valutazione del progetto pedagogico e del progetto educativo;
 - c) coordinamento delle iniziative di partecipazione delle famiglie;
 - d) aggiornamento e formazione del personale;
 - e) raccordo con il coordinamento gestionale e pedagogico comunale e con i servizi sociosanitari;
 - f) promozione della continuità con la scuola dell'infanzia;
 - g) raccordo fra le attività gestionali e le attività pedagogiche.
5. Il coordinatore pedagogico del Gestore può individuare un Referente tra il personale educativo che ha funzione di raccordo tra il servizio e l'Amministrazione Comunale.
6. L'organizzazione del coordinamento rispetta gli standard previsti dal Regolamento regionale, garantendo qualità pedagogica, trasparenza e continuità.
7. Il servizio valorizza inoltre il lavoro collegiale, la condivisione pedagogica e la cura del clima di équipe, riconoscendo il ruolo centrale del coordinamento nella qualità educativa quotidiana.

ART. 15 – AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE

1. La formazione degli educatori e del personale ausiliario è svolta nell'ambito di una programmazione annuale e ne deve essere garantita la continuità nel tempo, in coerenza con quanto previsto dal Regolamento regionale, che riconosce la formazione come elemento essenziale per la qualità dei servizi educativi.
2. Il Coordinatore pedagogico comunale promuove, in accordo con il Coordinatore pedagogico del Gestore, il piano della formazione degli operatori e il monitoraggio dell'attuazione dello stesso, anche attraverso l'attuazione di progetti di zona promossi dal Coordinatore pedagogico zonale a garanzia di un percorso condiviso tra i servizi della Valdichiana Senese.
3. Il Gestore del Nido di Infanzia assicura la formazione e l'aggiornamento professionale del personale, in conformità con il programma che sarà predisposto dal Coordinatore pedagogico del Comune e zonale. La formazione sostiene la crescita professionale, la riflessione sulle pratiche educative e la qualità del lavoro d'équipe, valorizzando la cura delle relazioni, la documentazione pedagogica e la centralità del bambino come riferimenti fondamentali dell'identità educativa del servizio.

TITOLO II

PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

ART. 16 - GLI ORGANI DELLA PARTECIPAZIONE

1. La partecipazione delle famiglie rappresenta un elemento caratterizzante del Nido di Infanzia “Il Fiordaliso” e contribuisce alla qualità del progetto educativo. Le famiglie partecipano alla realizzazione del percorso educativo attraverso diversi contesti: l’Assemblea dei genitori, il Consiglio di servizio, i colloqui individuali, gli incontri tematici, i laboratori e i momenti di festa e socializzazione. Questi strumenti favoriscono un dialogo costante tra famiglie, educatori e soggetto gestore, promuovendo corresponsabilità educativa e trasparenza. La partecipazione è riconosciuta anche dal Regolamento regionale, che sottolinea l’importanza del coinvolgimento delle famiglie nei servizi per la prima infanzia.
2. Il Nido valorizza inoltre la costruzione di alleanze educative, la condivisione della documentazione e la cura delle relazioni, elementi che rafforzano il senso di comunità e sostengono il benessere dei bambini.

ART. 17 – L’ASSEMBLEA DEI GENITORI

1. L’Assemblea dei genitori è l’organismo che dà voce in modo diretto e completo alle famiglie dei bambini iscritti al servizio. È convocata dagli educatori almeno due volte all’anno per discutere gli aspetti generali dell’organizzazione, del funzionamento del nido e dell’attuazione del progetto educativo.
2. Durante la prima riunione dell’anno educativo, l’Assemblea elegge al proprio interno i rappresentanti che faranno parte del Consiglio di servizio.
3. L’Assemblea dei genitori può inoltre autoconvocarsi su richiesta di almeno un terzo dei genitori, previa autorizzazione del Responsabile del servizio, utilizzando gli spazi del nido. Questo organismo favorisce il dialogo tra famiglie ed educatori, promuovendo corresponsabilità educativa e trasparenza, in coerenza con quanto previsto dal Regolamento regionale, che riconosce la partecipazione delle famiglie come elemento qualificante dei servizi educativi.
4. Il nido valorizza inoltre momenti di confronto autentico, condivisione della documentazione e costruzione di alleanze educative, affinché l’Assemblea diventi un luogo di ascolto reciproco e di collaborazione attiva.

ART. 18 – IL CONSIGLIO DI SERVIZIO

1. Il Consiglio di servizio (o Consiglio di gestione partecipata) rappresenta uno spazio di confronto e corresponsabilità, in linea con gli orientamenti del Regolamento regionale, che valorizza il ruolo delle famiglie nei processi decisionali dei servizi educativi. Il nido sostiene inoltre una partecipazione attiva, dialogica e orientata al miglioramento continuo, riconoscendo il valore della collaborazione tra tutte le figure coinvolte.
2. Il Consiglio di servizio promuove la partecipazione delle famiglie alla vita del servizio ed elabora proposte riguardanti il suo funzionamento. In particolare, esprime pareri e proposte sull’organizzazione del servizio (es. orari, calendario, attività integrative); concorre alla valutazione della qualità del funzionamento del servizio e della carta dei servizi; organizza momenti di incontro, laboratori e feste per favorire il legame tra famiglie e istituzione.
3. Il Consiglio di servizio è composto dalle persone sottoindicate:
rappresentanti delle famiglie utenti del servizio - n. 2;
rappresentante degli educatori – n. 2;
rappresentante degli operatori – n.1;

rappresentante dell'Amministrazione Comunale – n. 1;

rappresentante del Gestore del servizio – n. 1;

- Coordinatore pedagogico comunale – n. 1.

4. Il Presidente è eletto fra i rappresentanti dei genitori presenti nel Consiglio di servizio.

5. Il Consiglio di servizio dura in carica 1 anno.

6. In caso di dimissioni o decadenza di 1 o più membri componenti il Consiglio di servizio per la perdita dei requisiti per essere designati, si procederà alla loro surroga con la designazione, a seconda dei casi, da parte delle varie componenti del Consiglio stesso. Il membro nominato per surroga durerà in carica il rimanente periodo di tempo intercorrente fino alla scadenza del mandato del Consiglio.

7. I componenti del Consiglio di servizio esercitano il loro incarico in modo gratuito, fatta eccezione per il personale dipendente dal Comune nei confronti del quale valgono i vigenti istituti contrattuali.

ART. 19 – COMPITI DEL CONSIGLIO DI SERVIZIO

1. Il Consiglio di servizio svolge funzioni di partecipazione e collaborazione finalizzate al miglioramento della qualità del servizio educativo. Tra i suoi compiti rientrano:

- promuovere la partecipazione delle famiglie alla vita del Nido di Infanzia;

- collaborare alla definizione dei programmi educativi;

- mantenere i collegamenti con le realtà istituzionali e sociali del territorio, contribuendo alla diffusione di una cultura dell'infanzia;

- organizzare momenti di incontro, laboratori e feste per favorire il legame tra famiglie e istituzione;

- proporre all'Amministrazione Comunale e al Gestore interventi relativi al funzionamento del servizio quali ad esempio pareri e proposte sull'organizzazione del servizio (es. orari, calendario, attività integrative);

- concorrere alla valutazione della qualità del funzionamento del servizio e della Carta dei servizi;

- esprimere pareri sulla tabella dietetica predisposta dagli organi tecnici.

2. Il Consiglio esprime inoltre pareri sull'organizzazione generale del servizio. Le sue funzioni si collocano nel quadro della partecipazione delle famiglie prevista dal sistema integrato 0–6 anni e valorizzata dal Regolamento regionale.

ART. 20 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI SERVIZIO

1. Le riunioni del Consiglio di servizio sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti. In seconda convocazione, da tenersi un'ora dopo la prima, la riunione è valida con almeno un terzo dei membri.

2. Le decisioni sono assunte con il voto favorevole della metà più uno dei votanti. In caso di parità, il voto del Presidente ha valore doppio.

3. Il Presidente convoca il Consiglio almeno due volte all'anno ed è tenuto a convocarlo anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti.

4. Le riunioni costituiscono un momento di confronto e corresponsabilità, volto a sostenere la qualità del servizio e la partecipazione delle famiglie, in coerenza con i principi di trasparenza e collaborazione promossi dal sistema educativo 0–6 anni.

ART. 21 – ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI SERVIZIO

1. Il Presidente del Consiglio di servizio svolge funzioni di coordinamento e rappresentanza dell'organismo. In particolare:

- convoca le riunioni del Consiglio;
- provvede alla esecuzione delle decisioni adottate dal Consiglio;
- rappresenta il Consiglio verso terzi;
- cura i rapporti con l'Amministrazione comunale per conto del Consiglio.

2. Il ruolo del Presidente contribuisce a garantire continuità, trasparenza e partecipazione, in coerenza con i principi di collaborazione tra famiglie, educatori e soggetto gestore riconosciuti dal sistema educativo 0–6 anni e valorizzati dal Regolamento regionale.

ART. 22 – I CONTESTI DELLA PARTECIPAZIONE

1. La partecipazione delle famiglie costituisce un elemento essenziale del servizio educativo, in coerenza con quanto previsto dal Regolamento, che riconosce alle famiglie un ruolo attivo nella vita del nido e nella costruzione del progetto educativo.

2. Per garantire una partecipazione autentica, continuativa e trasparente, il progetto educativo prevede diversi contesti e occasioni di incontro, ciascuno con una funzione specifica:

- colloqui individuali, programmati prima dell'ambientamento e riproposti durante l'anno, per condividere osservazioni sul percorso del bambino e costruire una relazione educativa fondata sulla fiducia reciproca;
- riunioni di servizio e riunioni di sezione, dedicate alla presentazione della programmazione educativa, all'organizzazione della vita quotidiana e alla condivisione della documentazione pedagogica;
- incontri tematici, finalizzati ad approfondire aspetti dello sviluppo infantile e della genitorialità, promuovendo una cultura dell'infanzia condivisa;
- laboratori con le famiglie, che valorizzano competenze, creatività e partecipazione attiva, rafforzando il senso di comunità educativa;
- momenti di socializzazione, che favoriscono la conoscenza reciproca e la costruzione di legami tra famiglie, bambini ed educatori.

Questi contesti rispondono ai principi di corresponsabilità educativa, trasparenza e collaborazione indicati dal Regolamento regionale, e contribuiscono a rendere il nido un luogo aperto, accogliente e condiviso.

3. La partecipazione delle famiglie è considerata parte integrante del progetto educativo e sostenuta attraverso pratiche di ascolto, documentazione e dialogo continuo.

ART. 23 – NORME FINALI

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia. In particolare, si applicano le disposizioni contenute nella normativa nazionale e regionale vigente in materia di servizi educativi per la prima infanzia e successive modifiche e integrazioni.
2. Il Regolamento può essere modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale, anche su proposta del Responsabile Servizi Educativi, al fine di garantire costante aggiornamento, qualità educativa e coerenza con l'evoluzione normativa del sistema integrato 0–6 anni.
3. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo quindici giorni naturali consecutivi alla sua pubblicazione all'Albo pretorio.